

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-377 del 28/01/2021 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA SARA BSK S.R.L. ATTIVITÀ: CARROZZERIA INDUSTRIALE SVOLTA IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA M.R. FERRARI N. 142 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-384 del 27/01/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ADALGISA TORSELLI |

Questo giorno ventotto GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in Materia Ambientale*";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*";

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 348 del 24/02/2015 della Provincia di Piacenza è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta SARA COSTRUZIONI MECCANICHE S.P.A. (C. FISC. 01029250337), rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con atto prot. n. 1405 del 16.03.2015 (successivamente rettificato con prot. n. 8930 del 19.12.2015), per l'attività di "*carrozzeria industriale*" svolta nello stabilimento sito in Pontenure, via M.R. Ferrari n. 142, comprendente i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali (S1) e di acque reflue domestiche (S2) in corpo idrico superficiale;

- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per quanto attiene all'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta SARA BSK S.R.L. (C.F. 01749710339), con sede legale in Pontenure, via M.R. Ferrari n. 142, trasmessa dal SUAP del Comune di Pontenure in data 17/02/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 25029, perfezionata con nota prot. n. 32264 del 27/02/2020, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 348 del 24/02/2015 per l'attività di "carrozzeria industriale" da svolgersi nello stabilimento sito in Pontenure, via M.R. Ferrari n. 142, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., rispetto alla quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 47474 del 30/03/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti prot. n. 77400 del 28/05/2020 e n. 186252 del 22/12/2020;

Rilevato che, dalle verifiche d'ufficio presso la Camera di Commercio, risulta che la società SARA COSTRUZIONI MECCANICHE SRL (C. FISC. 01029250337), con scrittura privata stipulata in data 29/1/2018, con sottoscrizioni autenticate dal notaio Massimo Toscani di Piacenza in pari data, repertorio 170837/54.008, registrato a Piacenza il 9/2/2018 al n. 1362 – Serie 1T, ha venduto alla società SARA BSK SRL il ramo d'azienda che svolge l'attività di carrozzeria industriale presso lo stabilimento sito in Pontenure, via M.R. Ferrari n. 142;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, dalla quale risulta che:

- l'azienda si occupa della costruzione, riparazione e verniciatura di carrozzerie e cisterne per veicoli industriali;
- sono previsti:
 - la ripermetrazione dell'area di pertinenza dello stabilimento, la quale esclude il capannone C;
 - lo spostamento dell'impianto di taglio al plasma (E30) dal capannone C al capannone A (le caratteristiche dell'emissione rimangono invariate rispetto a quelle già autorizzate);
 - l'installazione di un nuovo impianto di aspirazione adibito ad una linea di saldatura nel capannone A, denominata E31;
 - l'installazione di filtri per N. 3 impianti di aspirazione adibiti alla saldatura nel capannone A, nello specifico per le emissioni denominate E22, E23, E24;
 - la dismissione degli impianti E27, E28, E29 derivanti da attività di saldatura situate nel capannone C, in quanto tale reparto non è più oggetto di lavorazioni da parte dell'Azienda;
- il consumo annuo di prodotti vernicianti e diluenti, comprensivo del quantitativo necessario alla pulizia delle attrezzature (ammontante a 350 kg/anno) è pari a 9250 kg/anno, per un input di COV pari a circa 5058 kg/anno;
- dall'elenco dei prodotti vernicianti si desume un contenuto di residuo secco nei prodotti pronti all'uso inferiore al 60% (valore prescritto dall'AUA vigente) nonché l'utilizzo esclusivo di prodotti a base solvente, tuttavia è dichiarato che i gas e vapori derivanti dall'applicazione dei prodotti vernicianti sono convogliati ad un sistema di abbattimento per adsorbimento dei COV con rendimenti non inferiori al 90% in massa;
- la capacità nominale di verniciatura è pari a 35 kg/g ed il consumo massimo teorico di solventi desumibile con 220 gg/anno di attività è pari a 7700 kg/anno di COV, pertanto l'attività di rivestimento ricade nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- l'operazione di pulizia delle attrezzature viene prevista in cabina di verniciatura per convogliare le emissioni e contenere la formazione di emissioni diffuse;
- pur non essendo stato esplicitato a quale categoria di attività tra quelle della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, si ritiene che la stessa sia riconducibile ai punti 2 e 12 essendo superata la soglia di 500 kg/anno di COV;
- pur non essendo stata stimata l'emissione bersaglio, dal momento che risulta dichiarata una efficienza di abbattimento dei COV pari al 90%, l'Azienda dovrebbe conseguire una emissione totale inferiore all'emissione bersaglio riferita alla situazione più gravosa (punto 2 della parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06);

- relativamente all'emissione E23 viene dichiarato che è previsto il funzionamento massimo contemporaneo di due postazioni delle 9 disponibili: il maggior numero di postazioni è giustificato dal fatto che è necessario coprire l'intera lunghezza dei semirimorchi;
- le emissioni E25 ed E26 non sono collegati ad impianti, ma sono a servizio dell'area di collaudo e riparazione cisterne con puntatura tramite saldatura, queste ultime operazioni sono svolte tramite cappe di aspirazione mobili munite di filtro a cartucce;
- per quanto attiene i prodotti per saldatura di acciaio inox, stante quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, viene dichiarato che non è possibile ricorrere a prodotti alternativi;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- nota prot. n. 1204 del 7.1.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 1134 del 15/02/2020 (prot. Arpae n. 32264 del 27.02.2020) - Comune di Pontenure: parere favorevole per le emissioni in atmosfera;

Considerato che l'Azienda USL di Piacenza non ha dato riscontro alla richiesta del parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, trasmessa con nota prot. n. 184535 del 18.12.2020;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-
rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito in Legge il 5/06/2020, che hanno disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta SARA BSK S.R.L. (C.F. 01749710339), con sede legale in Pontenure, via M.R. Ferrari n. 142, per l'attività di "carrozzeria industriale" da svolgersi nello stabilimento sito in Pontenure, via M.R. Ferrari n. 142, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

per lo scarico (**S1**) di acque reflue industriali e lo scarico (**S2**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GRIGLIATO N. 1

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E2 GRIGLIATO N. 1

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E3 GRIGLIATO N. 1

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E4 GRIGLIATO N. 2

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E5 GRIGLIATO N. 2

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E6 GRIGLIATO N. 2

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E7 CABINA FORNO

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 26000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (esprese come C _{tot}) | 50 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+AD |

EMISSIONE N. E8 CABINA FORNO

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 22500 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (esprese come C _{tot}) | 50 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+AD |

EMISSIONE N. E9 CABINA FORNO

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (esprese come C _{tot}) | 50 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+AD |

EMISSIONE N. E10 CABINA FORNO

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (esprese come C _{tot}) | 50 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+AD |

EMISSIONE N. E11 BRUCIATORE

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 2000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 4 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 5 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 100 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E12 BRUCIATORE

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 2500 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 4 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 5 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 350 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 100 | mg/Nm ³ |

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E13 SALDATURA

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 2000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | - |

EMISSIONE N. E14 GRIGLIATO N. 3

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+FT |

EMISSIONE N. E15 GRIGLIATO N. 3

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+FT |

EMISSIONE N. E16 GRIGLIATO N. 3

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+FT |

EMISSIONE N. E17 GRIGLIATO N. 4

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+FT |

EMISSIONE N. E18 GRIGLIATO N. 4

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+FT |

EMISSIONE N. E19 GRIGLIATO N. 4

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 15000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | AU+FT |

EMISSIONE N. E20 SABBATRICE

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 26000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 6,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E21 SALDATURA 1

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 2000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | - |

EMISSIONE N. E22 SALDATURA 2

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 9000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E23 SALDATURA 3

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 7000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E24 SALDATURA 4

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 9000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E25 RICAMBIO ARIA 1 – REPARTO CISTERNE

| | | |
|----------------------------|-----|--------|
| Durata massima | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima giornaliera | 7 | m |

EMISSIONE N. E26 RICAMBIO ARIA 2 – REPARTO CISTERNE

| | | |
|----------------------------|-----|--------|
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 7 | m |

EMISSIONE N. E30 TAGLIO AL PLASMA

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 8000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 8 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 20 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 5 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

EMISSIONE N. E31 SALDATURA 5

| | | |
|--|------|--------------------|
| Portata massima | 7200 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | g/anno |
| Altezza minima | 10 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Impianto di abbattimento: | | FT |

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse, in particolare per quanto attiene il reparto in cui sono presenti le emissioni E25 ed E26 le eventuali operazioni di saldatura devono essere svolte tramite l'ausilio degli impianti mobili previsti;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E11 ed E12 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- c) i camini di emissione identificati in modo univoco, con l'esclusione di E25 ed E26, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- e) limitatamente alle emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20 ed E21 è possibile il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto c) previa condivisione con il Servizio Territoriale di Arpa di Piacenza;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E30 ed E31 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni. Il gestore potrà valutare di adottare un registro semplificato, con pagine numerate bollate a cura di Arpa di Piacenza firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo, nel quale annotare, per ogni emissione, la data di campionamento e il relativo numero di rapporto di prova ed il rapporto di prova in originale, sarà parte integrante del registro e dovrà contenere la data, le metodiche utilizzate, la produzione in atto al momento del prelievo nonché i parametri caratteristici delle emissioni, ecc;
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificamente comunicate ad Arpa di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- j) l'attività di verniciatura appassimento/essiccazione e di pulizia attrezzature deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e muniti di idonei sistemi di abbattimento delle polveri e dei COV;
- k) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 45 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al punto n);
- m) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- limite emissione annua di COV al netto dei COV contenuti nei rifiuti prodotti: **1500 Kg/a**;
 - limite emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;

- n) le ore di funzionamento di E7, E8, E9 ed E10, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza **settimanale**, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- o) **entro il 28 febbraio** di ogni anno deve essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione), relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- s) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E22, E23, E24 ed E31 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Varvera", le seguenti prescrizioni:
- a) nel pozzetto di prelievo fiscale i reflui dovranno rispettare in ogni momento i limiti di cui alla tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (relativamente allo scarico in acque superficiali);
 - b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di depurazione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il punto di prelievo fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i sistemi di depurazione;
 - d) dovranno essere asportati i fanghi e gli oli dai sistemi di depurazione ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di depurazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - f) la rete di fognatura interna all'insediamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza;
4. **di impartire, per lo scarico (S2) di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Varvera", le seguenti prescrizioni:
- a) per il buon funzionamento degli impianti di trattamento (ossidazione totale e fosse settiche di tipo Imhoff) deve essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero ed il loro conferimento presso impianto di trattamento autorizzato;
 - b) la documentazione comprovante le operazioni di cui al punto precedente deve essere mantenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità competenti;
 - c) almeno una volta all'anno, deve essere effettuata la verifica tecnico funzionale dell'impianto ad ossidazione totale e delle reti di fognatura;
5. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate ai punti 3. e 4., le seguenti:
- a) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

- b) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità degli scarichi (**S1** e **S2**), ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di depurazione o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpa, al Comune di Pontenure e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- c) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpa e al Comune di Pontenure ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- d) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

6. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza (in lingua italiana) delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Pontenure, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Pontenure;
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.